

CONCESSIONE IN USO ALLA SOCIETA' xxxx DI PARTE DI GIARDINO PUBBLICO IN LOCALITA' THES VIA RIGOLA-VIA CAMPAGNE'PER ATTUAZIONE PROGETTO DI ANIMAZIONE SOCIALE CON MANTENIMENTO DELLA DESTINAZIONE PUBBLICA.

REPERTORIO N. _____

L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____ in Biella.

TRA I SIGNORI:

- xxxx, nato a ***** il *****, codice fiscale *****, residente in *****, che agisce in nome e per conto del Comune di Biella, nella sua qualità di Dirigente del Settore xxxx, autorizzato alla stipulazione del presente atto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, nonché dal provvedimento Sindacale Prot. n. xx del xxx, e domiciliato, per la funzione esercitata, presso la sede del Comune stesso in Biella (BI), Via Battistero n. 4 (P.IVA del Comune: 00221900020), in qualità di concedente;

E

- Sig.xxxx, nato a *****, (**) il *****, residente in *****, (C.F. *****), che agisce in qualità di Legale rappresentante della Società xxxx, con sede legale in xxx in xxxx (C.F. e P.IVA xxxxx), in qualità di concessionario;

In esecuzione della Deliberazione della G.C. n. xxxx in data xxx, che qui si intende integralmente richiamata e che il concessionario dichiara di accettare incondizionatamente,

SI CONVIENE E SI STIPULA:

I

Art. 1

Il Comune di Biella concede la porzione di terreno di proprietà comunale sito in Biella tra la Via Rigola e la Via Campagnè, identificato catastalmente al Catasto Terreni Fg 58 particelle 274 parte, 463 parte, 15 parte, delimitato a sud dal marciapiede su Via Rigola, ad est dal marciapiede su Via Campagnè, a nord dalla recinzione del complesso abitativo comunale, ad est dal filare alberato (così come da allegata planimetria) al solo scopo di mantenimento dell'area verde a prato alberato per lo svolgimento di attività di animazione sociale rivolta alla pratica sportiva, opportunamente allestendo l'area assegnata con recinzione ed attrezzature per esercizi ginnici ed attività ricreative, a condizione che la medesima area sia usufruibile in sicurezza e gratuitamente dalla cittadinanza alle condizioni e secondo fasce orarie giornaliere stabilite con la presente convenzione.

Art. 2

La concessione è strettamente personale ed è rilasciata esclusivamente al titolare della richiesta, che sarà ritenuto responsabile del corretto utilizzo della porzione di terreno.

E' vietata qualsiasi forma di sub-concessione a terzi se non preventivamente autorizzata.

Art. 3

La concessione decorre dal giorno della stipula del presente atto e si intende accordata per anni 3 (tre), non tacitamente rinnovabile.

Essa non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi titolo.

Art. 4

Il concessionario deve occuparsi della gestione ordinaria della porzione di terreno concesso in uso, garantendo:

- il periodico taglio dell'erba, con almeno n. 10 tagli/anno e con la raccolta autunnale ed invernale delle foglie, per la corretta fruizione e per il decoro dell'area medesima, utilizzando attrezzature agricole idonee, meccaniche e manuali, e manodopera qualificata, nel rispetto del D.Lgs 81/2008 smi;
- il rispetto della normativa conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, ove applicabile nell'ambito di validità della presente convenzione;
- la pulizia dell'area, con la collocazione e la gestione quotidiana di adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti anche differenziati.

Nell'area concessa in uso, è obbligo del concessionario:

- accollarsi gli oneri necessari per la sistemazione dell'area concessa in utilizzo attraverso la posa di recinzione e di attrezzature per l'esercizio di pratiche sportive, compresi quelli derivanti dall'ottenimento delle autorizzazioni ove dovute (compreso il supporto di tecnico abilitato ai sensi di legge) per detta sistemazione, nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti;
- garantire il collocamento di strutture, eventuale corpi illuminanti ed attrezzature idonei, per materiale, funzionalità, stabilità e certificazione riconosciuti a norma di legge ad essere impiegati in ambito soggetto all'uso pubblico;
- garantire di non accatastarvi materiale a qualsiasi titolo estraneo agli scopi della presente convenzione;
- garantire l'accesso pubblico all'area verde - qualora opportunamente recintata e dotata di cancello almeno pedonale - nonché l'utilizzo delle attrezzature che potranno esservi installate, tutti i giorni almeno dalle ore 10.00 alle ore 20.00;
- alla scadenza della convenzione, qualora le parti ritengano di non doverla rinnovare, prelevare tutte le strutture e le attrezzature impiantate sull'area con relativa rimessa in pristino del terreno, per quanto eventualmente danneggiato nell'asportazione delle infrastrutture, senza diritto a indennità o compensi di sorta per i miglioramenti apportati al terreno.

Art. 5

Il concessionario si impegna a mantenere indenne e manlevare il Comune di Biella da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi a seguito del rilascio della presente concessione, indipendentemente dalla natura o dall'ammontare degli stessi.

Il concessionario si impegna ad assumersi qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o cose, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità, anche in relazione alle condizioni di sicurezza del personale impiegato negli ambienti di lavoro ai fini del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Il concessionario si impegna inoltre a farsi carico delle spese che il Comune stesso, eventualmente chiamato in causa, dovesse sostenere per contestazioni o addebiti di qualsiasi natura, compreso l'importo dei risarcimenti posti a suo carico in seguito a procedimenti e ricorsi di carattere legale e/o giudiziale.

Art. 6

Il mancato rispetto di uno o più degli obblighi dettagliati nella concessione comporterà lo scioglimento e la decadenza del rapporto contrattuale.

Art. 7

Il Comune di Biella ed il Sig. xxxx. si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di concessione precaria; il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle disposizioni del GDPR Regolamento Ue 679/2016 s.m.i e delle leggi vigenti.

Art. 8

Tutte le spese relative alla presente concessione, nessuna esclusa, sono a carico del concessionario.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONCESSIONARIO

IL DIRIGENTE INCARICATO